

	DENOMINAZIONE	42° RALLY CITTA' DI BASSANO	
	LUOGO E DATA	CASSOLA, 10/11 OTTOBRE 2025	
	ORGANIZZATORE	BASSANO RALLY RACING	
	TIPOLOGIA	RALLY NAZIONALE	
	CALENDARIO	NAZIONALE – ENPEA	
	VALIDITA'	TIR – CRZ – COPPE ACI SPORT RALLY	




Data:	Cassola, 11 ottobre 2025	Documento n°: 2.3
Oggetto:	Decisione n. 1 dei Commissari Sportivi	Ora: 23:15
Da:	Commissari Sportivi	Pagine Totali: 1
A:	Concorrente N. 71 GASS RACING SRL Lic.461006 – Equipaggio Ardizzone Nicolò Lic. 491490 / Pasini Valentina Lic. 129 FAMS Tutti i Concorrenti/Conduttori – Direttore di Gara – Ufficiali di Gara	

I Commissari Sportivi avendo ricevuto il Rapporto n.3 (doc.3.25) del Direttore di Gara, convocato e ascoltato il Concorrente n° 71 GASS RACING SRL / 1° Conduttore Ardizzone Nicolò, 2° Conduttore Pasini Valentina, avendo considerato quanto sottoesposto, determinano quanto segue:

Concorrente:	71GASS RACING SRL Lic.461006
Vettura N°:	n. 71 Lancia Ypsilon
1° Conduttore:	Ardizzone Nicolò Lic. 491490
2° Conduttore:	Pasini Valentina Lic. 129 FAMS
Data e ora:	11 ottobre 2025 ore 13:43
Sessione:	- Prova Speciale 5 Valstagna 2 – Postazione START
Fatto:	Entrambi i Conduttori sopra citati al rifiuto della Direzione Gara di concedere i 2 minuti, rispetto al concorrente precedente; adottavano un comportamento scorretto nei confronti dei due ufficiali di gara e della cronometrista presenti allo Start – Post. 2 – P.S. 5 Valstagna 2, come si evince dal rapportino redatto e firmato dagli stessi.
Violazione:	• Art. 8 e Art. 212.1 del RSN 2025 – Comportamento Scorretto
Applicazione Articoli:	• art. 210.3 paragrafo III) RSN 2025 (Poteri di competenza dei Commissari Sportivi); • art. 228 RSN 2025 (Sanzioni di competenza dei Commissari Sportivi); • art. 227.9 RSN 2025(Ammonizione con Diffida)
Decisione:	Di comminare al Conc. N. 71 GASS RACING SRL - Equipaggio Ardizzone Nicolò/ Pasini Valentina, per comportamento scorretto durante la gara: Ammonizione con Diffida.
Motivazione:	- Convocati e sentiti sia il concorrente, sia entrambi i conduttori della vettura n° 71, i quali ammettono il loro comportamento non adeguato e si scusano dell'accaduto; per aver avuto un comportamento scorretto nei confronti degli ufficiali di gara presenti allo Start - Post. 2 – P.S. 5 Valstagna 2. I Commissari Sportivi ritengono l'equipaggio responsabile della violazione sopra citata ritenendo appropriata l'ammonizione con diffida inflitta secondo i poteri conferiti dall'art. 210.3 par. III) del RSN 2025.

Il Concorrente viene informato che avverso la presente decisione, qualora ne sussistano i presupposti, in base a quanto stabilito dal RSN e dal Regolamento di Giustizia Sportiva, potrà ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa vigente.

I COMMISSARI SPORTIVI

 ELENA BALIELLO Presidente CSBa 222621	 MAURO GASPERIN	 RENZO ROSSO
---	---	--

Ricevuta da parte del Concorrente Decisione n. 1 dei Commissari Sportivi:

Data: 11/10/2025 Ora: 23:25 Firma: 

Esposto all'Albo di Gara il 11 ottobre 2025 alle ore 23:30